

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2861

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MURATORI

Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite ai cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America

Presentata il 13 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 2 febbraio 1948, reso esecutivo dalla legge 18 giugno 1949, n. 385, prevede, in particolare agli articoli I e II, il rafforzamento dei rapporti pacifici e dei vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi nonché la promozione di relazioni più strette tra i due rispettivi territori attuate mediante apposite disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali e culturali.

Le università degli Stati Uniti d'America, proprio per rafforzare i rapporti di amicizia e culturali con l'Italia, conferiscono lauree *ad honorem* a cittadini italiani che si sono distinti in ambito internazionale per le opere compiute o le pubblicazioni curate nelle discipline di

competenza delle facoltà che concedono tali lauree.

Il citato Trattato reso esecutivo dalla legge n. 385 del 1949, dispone, per quanto concerne la reciprocità, che i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente hanno facoltà di esercitare i propri diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente (articolo I) secondo modalità e condizioni che non devono, in ogni caso, essere meno favorevoli di quelle previste per i cittadini di tale Alta Parte Contraente. La disposizione ha trovato attuazione negli Stati Uniti d'America, nei quali le lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane a cittadini italiani e statunitensi ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono riconosciute di valore legale.

In Italia, invece, la reciprocità non è attuata e le lauree *ad honorem* rilasciate dalle università statunitensi a cittadini americani e italiani non sono ancora riconosciute. Tale disparità di trattamento, oltre che rappresentare una evidente ingiustizia nei confronti di cittadini con pari diritti, si configura anche come palese violazione di norme di legge concordate tra le Alte Parti Contraenti il citato Trattato o, almeno, quale conse-

guenza di una imperdonabile « lacuna » legislativa.

Da quanto esposto si evince la necessità di prevedere apposite norme al fine di ripristinare una condizione di reciprocità tra i due Stati nella materia in oggetto, rispondendo alle sollecitazioni dei singoli cittadini ed ai più alti e generali principi che regolano i rapporti tra Paesi uniti da vincoli di amicizia e di collaborazione nonché dal comune rispetto dei valori democratici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le lauree *ad honorem* conferite da università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani hanno valore legale in Italia ed il loro possesso garantisce i medesimi diritti riconosciuti alle lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Le lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani e riconosciute ai sensi del comma 1 del presente articolo assicurano i medesimi diritti delle lauree ordinarie italiane di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3. Il riconoscimento del valore legale delle lauree *ad honorem* conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 1949, n. 385, recante ratifica del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 2 febbraio 1948.

€ 0,26



\*14PDL0029870\*